

TRATTATO
DI
BIODIRITTO

diretto da
STEFANO RODOTÀ
PAOLO ZATTI

LA QUESTIONE
ANIMALE

a cura di
Silvana Castignone
Luigi Lombardi Vallauri



GIUFFRÈ EDITORE

Capitolo 2

IL DANNO NON PATRIMONIALE “INTERSPECIFICO”

di PAOLO DONADONI

SOMMARIO: 1. Recenti evoluzioni del “danno non patrimoniale”. — 2. Il danno non patrimoniale “interspecifico”. — 3. Intermezzo: breve rassegna della giurisprudenza. — 4. Radiografia del danno non patrimoniale interspecifico: le tessere del mosaico. — 4.1. Il pregiudizio morale. — 4.2. Il pregiudizio biologico. — 4.2.1. Il pregiudizio psichico. — 4.3. Il pregiudizio ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale. — 5. Conclusioni: ipotesi per un fondamento civilistico e costituzionale.

1. Recenti evoluzioni del “danno non patrimoniale”.

La categoria del danno non patrimoniale si presenta oggi di natura composita, a seguito di un « radicale cambiamento » della sua fisionomia che ha comportato la « riclassificazione del danno alla persona »¹. Così rilevava autorevole dottrina nel 2005, ed ulteriori passi sono stati fatti negli anni immediatamente successivi.

Può infatti considerarsi superata, anzitutto, la pregressa tendenza a far coincidere il danno non patrimoniale con il solo danno morale, dato che, quanto meno a seguito di Corte cost. sent. n. 233/2003², il danno morale è soltanto una delle componenti del danno non patrimoniale, cui debbono aggiungersi il danno biologico³ e quello ad altri diritti rinvenibili nella Carta costituzionale: « Il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri⁴) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona ». Tale ultima definizione è stata tuttavia oggetto di successiva precisazione.

Dapprima si era infatti ritenuto che « se la Carta Fondamentale va letta

¹ MONATERI, *Il nuovo danno non patrimoniale. La nuova tassonomia del danno alla persona*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONE, X, *Illecito e responsabilità*, 1, Torino, Giappichelli, 2005, 278.

² Corte cost., 11.7.2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, 1, 2201.

³ Che il danno biologico vada risarcito *ex art. 2059 cod. civ.* anziché *ex art. 2043 cod. civ.* è stato successivamente ribadito da Cass. pen., sez. IV, 22.1.2004, n. 2050, in www.altalex.com: « Questo collegio [...] ritiene [...] di condividere l'orientamento ricordato per affermare la natura non patrimoniale del danno biologico e la sua collocazione all'interno dell'art. 2059 cod. civ. quale danno alla salute tutelato direttamente dall'articolo 32 della Costituzione ». Ciò costituisce oggi dato unanimemente acquisito.

⁴ Leggasi: « altri » rispetto al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., che risulta già risarcibile quale danno (pregiudizio?) “biologico”.

in senso sostanziale, questo implica un corollario applicativo significativo, quale, appunto, la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di qualsiasi diritto-interesse costituzionalmente tutelato »⁵. In oggi invece, in conseguenza delle pronunce delle Sezioni Unite novembrine del 2008⁶, tale tutela risarcitoria va circoscritta ai soli diritti « inviolabili » della persona dotati di copertura costituzionale (resta aperto il dibattito sui diritti costituzionali da comprendersi nel novero dei c.d. « inviolabili »).

Alla stessa Corte cost. sent. n. 233/2003, inoltre, si deve l'emancipazione dell'art. 2059 cod. civ. dalla necessità del referente di un'ipotesi concreta di reato di cui all'art. 185 cod. pen.⁷, ed alla successiva Corte cost., ord. n. 58/2005⁸ si deve l'emancipazione da una qualsiasi ipotesi di reato (anche astratta) nel caso in cui si tratti di lesione di diritti (oggi da intendersi: diritti inviolabili) di rango costituzionale⁹.

La revisione critica del danno non patrimoniale ha quindi comportato sia un ampliamento di tale categoria di danno sia una sua contestuale sistemazione interna, e ciò anche a voler prescindere da come si intendano le diciture (morale, biologico, esistenziale o ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale) che costituiscono addendi di tale danno: quali subcategorie autonome di danno o quali voci con mero valore descrittivo del pregiudizio complessivamente patito? Qui vi (convinti dello scarso valore pragmatico della diatriba, dotata semmai di valore teorico-sistemico¹⁰) assumiamo l'ermeneutica nomofilattica delle quattro sentenze « gemelle » delle Sezioni Unite del 2008, e pertanto consideriamo si tratti di « voci », non subcategorie, identificative di « pregiudizi », non danni. Il danno non patrimoniale è quindi risarcibile nelle seguenti ipotesi:

⁵ VIOLA, *I danni derivanti da morte*, Matelica, Halley, 2005, 51.

⁶ Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972; Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26973; Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26974; Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26975. Un sunto dei contenuti delle quattro sentenze nonché il testo per esteso della prima, si possono reperire in *Danno resp.*, 2009, 19-32.

⁷ Tale concetto risulta oramai assodato. Leggasi recentemente: « il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantita non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato » (Cass., 19.5.2006, n. 11761 in *Guida dir.*, 2006, 33, 48).

⁸ Corte cost., ord., 13.1.2005, n. 58, in *www.altalex.com*.

⁹ Tale concetto era stato anticipato da Cass., 31.5.2003, n. 8827, in *Foro. it.*, 2003, 1, 2273, e in Cass., 31.5.2003, n. 8828, in *Foro. it.*, 2003, 1, 2272.

¹⁰ « La prima impressione che si ricava è quella [...] che le Sezioni Unite non abbiano deciso sulla risarcibilità o meno dei pregiudizi oramai da tempo ricondotti sotto "l'etichetta" del danno esistenziale, bensì sulla configurabilità di un'autonoma categoria (o sottocategoria) di danno esistenziale [...] la questione, quindi, appare, per certi versi, (soltanto) di rilevanza teorico-sistemica » (PATTI, *Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, 301-302).

- quando deriva dalla commissione di un fatto-reato, atteso il collegamento tra art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen.;
- quando è espressamente previsto come risarcibile da una disposizione di legge;
- quando si è in presenza della lesione di un diritto "inviolabile" della persona dotato di copertura costituzionale (il bene salute, tutelato ex art. 32 Cost., è dunque solo uno dei diritti inviolabili)¹¹.

Orbene, in questa sede rileva l'incontro tra la categoria codicistica del danno non patrimoniale (nella concezione ora cennata), la tipizzazione legislativa degli animali c.d. « di affezione »¹² (o da compagnia), ed i diritti inviolabili della persona nella sua realizzazione personale. Il caso tipo che costituisce oggetto di questa breve trattazione può essere così esposto. Tizio è padrone¹³ di un animale d'affezione, ad es. il cane Pluto, che abita con lui. Caio, con dolo o colpa, lesiona gravemente o uccide Pluto¹⁴. Tizio intende agire contro Caio per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della sua azione. Per quali voci di pregiudizio Tizio potrà domandare risarcimento?

Il danno "patrimoniale" patito dal padrone¹⁵ può ritenersi ristorato dalla corresponsione del valore economico dell'animale e/o delle spese veterinarie, farmacologiche, etc., sostenute per assisterlo. Ma è riconoscibile in favore del padrone la risarcibilità di un danno "non patrimoniale", che attenga alla sfera morale, biologica o ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale?

¹¹ In quest'ultima ipotesi spetta al giudice valutare (oltre agli elementi strutturali dell'art. 2043 cod. civ.: condotta, danno e nesso causale) la inviolabilità o meno del diritto costituzionale che si assume lesionato, nonché la gravità della violazione (poiché, secondo le Sezioni Unite novembrine del 2008, il superamento di una soglia minima di gravità è divenuto presupposto necessario per ritenere giuridicamente rilevante la fattispecie e dare luogo ad una posta risarcitoria).

¹² L. 14 agosto 1991, n. 281 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*, in G.U. 30 agosto 1991, n. 203).

¹³ La scelta linguistica di adoperare il vocabolo "padrone", anziché "proprietario", corrisponde all'intendimento di porre in primo piano l'elemento sostanziale del rapporto quotidiano (e dei suoi risvolti anche affettivi) intercorrente tra uomo e animale, piuttosto che l'elemento formale di una titolarità proprietaria di un bene (riconosciuta, ad es., nel caso specifico del cane, tramite iscrizione all'anagrafe canina comunale).

¹⁴ Quindi, in ipotesi, si danno quattro casi: (1) che Caio con dolo cagioni lesioni a Pluto; (2) che Caio con dolo uccida Pluto; (3) che Caio con colpa cagioni lesioni a Pluto; (4) che Caio con colpa uccida Pluto.

¹⁵ Quanto al diritto risarcitorio del danno patrimoniale, deve ritenersi legittimato attivo in principalità il "proprietario", e solo ove la parte non possa avanzare pretese a tale titolo (nell'ipotesi in cui, ad esempio, il cane non figuri iscritto all'anagrafe canina, e pertanto risulti privo di un soggetto definibile, su base documentale, quale "proprietario"), in subordine può ritenersi legittimato attivo il "padrone", ove, se non di diritto quanto meno lo si possa ritenere proprietario di fatto (secondo la regola "possessione vale titolo").

2. Il danno non patrimoniale "interspecifico".

Con il neologismo "danno interspecifico"¹⁶ possiamo individuare (ed accogliere all'interno di un'unica locuzione identificativa) i pregiudizi patiti dal padrone per la lesione o l'uccisione del suo animale d'affezione.

Il danno interspecifico, infatti, costituisce una categoria trasversale che trova legittimità nell'opera di ricomposizione delle tessere del danno patrimoniale e non patrimoniale, nei loro addendi interni, ognuno in se stesso idoneo a cogliere un profilo particolare del pregiudizio patito dal padrone dell'animale d'affezione, tuttavia soltanto congiuntamente in grado di fornire un quadro completo di tale danno¹⁷.

Il denominatore comune, pertanto, è la fattispecie: la lesione o l'uccisione dell'animale d'affezione e la conseguente alterazione o interruzione della sua dinamica relazionale con il padrone. È in base alla fattispecie che si definisce il danno interspecifico, da verificarsi poi nella concreta sussistenza o meno delle sue varie componenti.

In tema di legittimazione attiva per la richiesta risarcitoria occorre svolgere due considerazioni. L'uomo è, ad un tempo, l'unico possibile titolare del rapporto giuridico sostanziale e l'unico possibile legittimato attivo ad esperire l'azione giudiziale. Il padrone può quindi avanzare una richiesta risarcitoria o, a tal fine, radicare un'azione giudiziaria, per ottenere ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della lesione o uccisione del suo animale d'affezione. In questa sede importa verificare il profilo non patrimoniale di tale fattispecie di danno, in cui possiamo riconoscere pregiudizi morali, biologici (*ex art. 32 Cost.*), a diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale diversi dalla tutela del bene salute.

3. Intermezzo: breve rassegna della giurisprudenza.

Tra i paesi a noi limitrofi, la Francia ha svolto un ruolo antesignano. I primi reperti giurisprudenziali sulla sussistenza di un « *droit à l'affection* »

¹⁶ Per un approfondimento su tale locuzione, cfr. DONADONI, *Famiglia e danno interspecifico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2008, 529-544; Id., *Animali di affezione: risarcibilità del danno c.d. "interspecifico"*, in *Nuova giurisprudenza ligure*, 2010, 2, 35-40; Id., *È risarcibile il danno interspecifico?*, in *La responsabilità civile*, 2010, VII, 11, 779-783; Id., *Una nuova frontiera per la Corte di Cassazione: il danno non patrimoniale "interspecifico"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, 12, 633-643.

¹⁷ La completezza del quadro d'insieme prescinde dal fatto che, nei singoli casi concreti, il danno interspecifico può non integrare congiuntamente tutte le voci qui enumerata (nell'ipotesi di un ferimento dell'animale d'affezione, ad es., potrebbe non configurarsi alcun danno biologico del padrone).

del padrone dell'animale da compagnia, alla cui lesione dolosa o colposa vien fatto corrispondere un « *préjudice moral* » (danno non patrimoniale ma suscettibile di monetizzazione risarcitoria), risalgono alla seconda metà del Novecento.

Con il c.d. "arrêt Lunus" (il caso *Daille/de Lotherie*) la *Cour d'Appel de Bordeaux* il 5 luglio 1956, in seguito confermata dalla 1° *Chambre Civile* della *Cour de Cassation* il 16 gennaio 1962¹⁸, ha deciso la fattispecie riguardante un cavallo da corsa, di nome Lunus, che per partecipare a competizioni sportive era stato alloggiato presso la Società Ippica di Langon, in un *box* appositamente adibito ad ospitare gli equini. Il mattino seguente era stato rinvenuto il suo cadavere, fulminato, con in bocca il filo di una lampadina che penzolava scoperto.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento del danno materiale in F. 350.000 (corrispondente al valore venale del cavallo), nonché del danno morale in F. 150.000 (per il pregiudizio affettivo patito dal padrone), per un ammontare complessivo di F. 500.000.

Con il c.d. "jugement Myrza" (il caso *Rufa/Grimaldi*) il *Tribunal de Grande Instance de Caen* il 30 ottobre 1962¹⁹ ha deciso la fattispecie riguardante un cane di nome Myrza che, portato a passeggio dalla propria padrona, era stato aggredito e brutalizzato da un altro cane di stazza superiore, restandone ucciso.

Il Tribunale ha condannato il proprietario del cane assalitore al pagamento di F. 2.000 totali, così ripartiti: F. 1.400 per il danno materiale, corrispondente al valore del cane deceduto, e F. 600 per il danno affettivo, corrispondente al pregiudizio morale patito dal padrone a seguito della perdita del proprio animale da compagnia.

Nel caso *Beloungne/Compagnie d'assurances Samda e C.P.A.M. Gironde*, il *Tribunal de Grande Instance de Bordeaux* il 13 luglio 1984²⁰ ha rilevato che l'uccisione di un animale da compagnia può dare luogo anche ad un danno soggettivo di carattere affettivo per il suo padrone, ed ha stabilito un risarcimento per l'uccisione di un cane pari a F. 2.000 (non è dato desumere come tale somma sia stata internamente ripartita tra danno materiale e danno morale).

¹⁸ Cour de Cassation, 1° Chambre Civile, 16.1.1962, en *Recueil Dalloz*, 1962, Jurisprudence, 199-200; en *La Semaine Juridique*, 1962, II, Jurisprudence, 12557.

¹⁹ Tribunal de Grande Instance de Caen, 30.10.1962, en *Recueil Dalloz*, 1963, Jurisprudence, 92; en *La Semaine Juridique*, 1962, II, Jurisprudence, 12954.

²⁰ Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 13.7. 1984, en *Gazette du Palais*, 1984, II, Recueil des Sommaires, 445.

Con il c.d. "jugement Cyrus" (il caso *Guillaume v. Planquais*) il *Tribunal de Rouen* il 17 maggio 1991, in seguito confermato dalla *Cour d'Appel de Rouen* in data 16 settembre 1992²¹, ha deciso la fattispecie riguardante un cane di nome Cyrus che, investito da un'automobile, era stato soccorso dai padroni e sottoposto per cinque settimane a cure veterinarie; infine, tuttavia, si era proceduto alla sua soppressione tramite intervento eutanasico, riscontrato che l'animale versava in condizioni di patimento grave ed irreversibile.

La Corte d'Appello ha stabilito un danno complessivo di F. 8.278,70, così composto: F. 5.000 per danno materiale, F. 1.278,70 per spese veterinarie documentate, e F. 2.000 per danno morale. Poiché era stata riscontrata una corresponsabilità (nella misura del 50%) dei padroni dell'animale nella determinazione dell'evento, per incauta custodia del proprio cane in luogo ove erano presenti segnaletiche di pericolo, la Corte d'appello ha dimezzato l'entità del risarcimento.

In Italia, invece, una casistica giurisprudenziale emerge soltanto a partire dalla metà degli anni novanta, peraltro frammentaria e con esiti altalenanti. Nel caso *Marisa/Marisa*, deciso da una sentenza penale della Pretura di Rovereto del 1994²², è stato condannato un uomo che aveva intenzionalmente investito con l'automobile un cane, accucciato nel piazzale antistante la sua abitazione, e che aveva contestualmente impedito alla padrona di soccorrere l'animale, pur gravemente ferito, fintantoché lo stesso era deceduto. Si legge nella parte motiva della sentenza che « nell'odierna società [...] i rapporti con gli animali hanno superato la valenza prettamente utilitaristica propria del passato, acquistando una dimensione nuova, di completamento e di arricchimento della personalità dell'uomo nel rispetto delle caratteristiche etologiche dell'animale. Il nocimento morale per effetto della perdita traumatica dell'animale di compagnia deve quindi essere considerato in questa nuova ottica, peraltro ormai largamente diffusa e condivisa, tenendo conto dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti nella querelante dal comportamento illecito dell'imputato ».

Il caso *Baruzzini/Tomadini*, deciso da una sentenza della Conciliazione di Udine del 1995²³, ha riguardato la fattispecie di una gattina investita ed uccisa nel cortile interno di un condominio, antistante le autorimesse dello stesso, da un'autovettura che, sopraggiunta a velocità sostenuta, non aveva

²¹ Cour d'Appel de Rouen, 16.9.1992, en *Recueil Dalloz*, 1993, Jurisprudence, 353-354.

²² Pret. Rovereto, sez. pen., 2.6.1994, n. 177, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 133-139.

²³ Conc. Udine, 9.3.1995, n. 116, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 784-790.

rallentato la propria andatura nonostante le reiterate segnalazioni gestuali e verbali della padrona dell'animale. Il conciliatore ha riconosciuto risarcimento a voci di danno qualificate "patrimoniale" e "biologico", mentre ha rigettato la richiesta a titolo di danno "morale". Il danno biologico, in particolare, è stato liquidato «simbolicamente ed equitativamente» in lire 50.000.

Il Giudice di pace di Padova nel 2000²⁴ ha affrontato la fattispecie di investimento di un cane ad opera di un'autovettura che, azionata per uscire da un parcheggio, procedeva con due ruote sul marciapiedi nel frangente in cui una signora transitava tenendo al guinzaglio il suo cane. L'auto investiva l'animale, malgrado le segnalazioni di avvertenza di alcuni passanti, e proseguiva la corsa incurante di ciò che era avvenuto. In seguito all'evento il cane riportava gravi lesioni, veniva trasportato presso una struttura veterinaria e sottoposto a intervento chirurgico. Il Giudice di pace ha condannato il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico.

Il caso *Marchiafava/Milani*, deciso da una sentenza del Tribunale di Roma del 2002²⁵, ha riguardato l'aggressione portata da due *pitt-bull* ad uno *yorkshire* che passeggiava con la padrona ed il suo fidanzato. Il giudice non ha riconosciuto sussistente alcun danno biologico per la morte dell'animale, né un danno morale non ravvisando l'imputabilità a carico del convenuto di una qualche ipotesi di reato, ma ha autonomamente ritenuto (in base al principio *iura novit curia*) che le pretese fatte valere dall'attrice potessero più appropriatamente collocarsi nella categoria del danno esistenziale che, tuttavia, nel caso concreto il Tribunale non ha riconosciuto ristorabile per il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato. Significativo il passaggio della sentenza in cui si afferma che «la relazione affettiva con l'animale può avere rilevanza sul piano della tutela aquiliana, potendo richiedere che questa si estenda al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della perdita di un affetto che può essere annoverato tra i beni della personalità».

Il Giudice di pace di Tivoli nel 2003²⁶ ha condannato un veterinario per malpratica (errato inserimento di chiodo tibiale) a seguito di reiterati interventi chirurgici su un cane che era stato vittima di sinistro stradale e, ravvisando una colpa professionale *ex art.* 1176 cod. civ. nella prestazione

²⁴ Giud. Pace Padova, 20.3.2000, n. 238 (inedita).

²⁵ Trib. Roma, sez. XI civ., 17.4.2002, n. 22246 (riportata in estratto in CENDON-ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2003, 311-315).

²⁶ Giud. Pace Tivoli, 3.12.2003, n. 711 (inedita).

del veterinario, ha condannato quest'ultimo al risarcimento anche di euro 516,46 a titolo di « danno morale e biologico per l'intervento lesivo cagionato al cane ».

Una sentenza del Giudice di pace di Milano del 2004 ²⁷ ha condannato al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale (qualificato come « morale »), ambedue quantificati in via equitativa, un esercizio commerciale di animali cui era stato consegnato un furetto affinché fosse ivi custodito per alcuni mesi, e che invece era stato oggetto di furto.

Il Giudice di pace di Roma nel 2005 ²⁸ ha condannato al pagamento del danno materiale e del danno esistenziale patiti da parte dell'attrice il padrone di due pit-bull per l'aggressione portata ad un cane meticcio condotto al guinzaglio ai giardini pubblici. In seguito all'assalto, l'animale brutalizzato riportava gravi danni certificati da referto medico-veterinario e da documentazione relativa alla degenza presso una clinica veterinaria specializzata.

Sempre il Giudice di pace di Roma nel 2006 ²⁹ ha affrontato il caso di una signora che attraversava le strisce pedonali di una via cittadina conducendo al guinzaglio il suo cane, quando un'autovettura investiva l'animale procurandogli lesioni gravissime al punto che, pure se immediatamente trasportato in uno studio veterinario, moriva a causa delle ferite riportate nell'incidente. I padroni chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali, biologici ed esistenziali, avendo la morte del cane procurato alla loro famiglia un forte trauma emotivo, in particolare ad uno dei coniugi che aveva assistito all'evento luttuoso e, in conseguenza dell'incidente, presentava sintomi quali crisi di pianto, insonnia, nausea e vomito. Non avendo i padroni procurato esauriente documentazione medica e psicologica circa le conseguenze del trauma emotivo subito, ma soltanto un certificato del medico curante dell'attrice in cui si evidenziavano i sintomi della depressione e la necessità di controlli specialistici, il Giudice di pace ha liquidato, in via equitativa, il danno non patrimoniale di carattere « morale », rigettando invece la liquidazione dei danni « biologico » ed « esistenziale ». Il Tribunale di Milano nel 2008 ³⁰ (ad esito dell'appello avverso la predetta sentenza del Giudice di pace di Milano n. 6924/2004), ha dichiarato che « non può dubitarsi del legame affettivo del tutto particolare

²⁷ Giud. Pace Milano, 3.5.2004, n. 6924 (inedita).

²⁸ Giud. Pace Roma, 18.1.2005, n. 2009 (inedita).

²⁹ Giud. Pace Roma, 18.4.2006, n. 20806 (inedita).

³⁰ Trib. Milano, 22.1.2008, in *Danno resp.*, 2008, 8-9, 909.

che si può instaurare tra un essere umano ed un animale, qualunque esso sia, che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto [...] È notorio che l'interazione con gli animali migliora la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure e il mantenimento ricevute con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà ». Il Tribunale di Monza nel 2008³¹, in fattispecie relativa alla domanda di risarcimento danni proposta dal padrone di un cane deceduto in conseguenza di percosse inferte da un terzo, ha dichiarato: « al di là del danno non patrimoniale liquidato in sede penale [...] deve in conclusione ritenersi sussistente, come conseguenza della uccisione del cane X, un danno risarcibile a favore del proprietario sig. Y, il quale ha sofferto, oltre al prevedibile ed ordinario dolore che può provare un padrone per la morte del proprio cane, un ben più grave turbamento riconducibile da un lato alle modalità dell'evento mortale, conseguente ad atti denotati da particolare e ingiustificata violenza e crudeltà e, dall'altro, alla durata e all'esito della vicenda penale, che ha coinvolto in prima persona il sig. Y, quale parte civile. Sulla base di quanto sopra si ritiene debba essere liquidato a favore dell'attore il danno per l'uccisione del proprio cane Jo ad opera del convenuto Z nella misura individuata in via equitativa³² ».

Il Tribunale di Rovereto nel 2009³³, in fattispecie di morte di un cane che era stato consegnato in custodia ad una pensione per animali affinché ivi soggiornasse durante il periodo in cui gli attori erano assenti per il loro viaggio di nozze, ha ritenuto che « la tutela dell'animale di affezione [...] deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile, ex art. 2 cost. », ed ha quindi liquidato il danno non patrimoniale (segnatamente « morale », ravvisando invece carenza di prova rispetto al danno « esistenziale ») in favore dei due padroni del cane deceduto. Tale voce di danno è stata liquidata in via equitativa nella somma di euro 3.000,00, rilevato che nel caso concreto « indubbiamente gli attori hanno patito un danno morale, vale a dire un patema d'animo collegato alla scomparsa dell'animale, improvvisa e soprattutto avvenuta il giorno del loro matrimonio ».

³¹ Trib. Monza, 16.4.2008, n. 1059, in www.leggiditaliaprofessionale.it.

³² Da notare che il Tribunale ha liquidato euro 1.600,00, stabiliti in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, trovando referenza normativa nell'art. 2043 cod. civ. (in sentenza non viene citato l'art. 2059 cod. civ.).

³³ Trib. Rovereto, 18.10.2009, n. 499 (inedita).

Il Tribunale di Milano nel 2010³⁴ dopo aver riscontrato la responsabilità professionale di due veterinari, in solido tra loro, in relazione ad un intervento chirurgico e successivo decorso post-operatorio, per aver cagionato il decesso di un cane, ha tuttavia ritenuto non risarcibile il danno non patrimoniale patito dal padrone in quanto non configura lesione di un diritto inviolabile della persona.

Una verifica complessiva della casistica enunciata ci consente anzitutto di rilevare l'incongruenza linguistica delle sentenze in riferimento alla qualificazione giuridica dei danni non patrimoniali risarciti (circostanza, peraltro, presumibilmente dovuta anche alla diversità delle domande formulate in giudizio dalle parti danneggiate). Il danno arrecato al padrone a causa della lesione o morte del suo animale d'affezione è stato qualificato come « morale » dalla Pretura di Rovereto (sent. n. 177/94), dal Giudice di pace di Roma (sent. n. 20806/06)³⁵ e dal Tribunale di Rovereto (sent. n. 499/09), come « biologico » dalla Conciliazione di Udine (sent. n. 116/95), come « morale e biologico » dal Giudice di pace di Tivoli (sent. n. 711/03)³⁶, come « esistenziale » dal Tribunale di Roma (sent. n. 22246/02), dal Giudice di pace di Roma (sent. n. 2009/05) e dal Giudice di pace di Milano (sent. n. 6924/04) che ha parlato di « danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, c.d. danno esistenziale », nonché come « danno non patrimoniale » dal Tribunale di Milano (sent. 2008 e sent. 2010) e, implicitamente, dal Tribunale di Monza (sent. n. 1059/08).

Il linguaggio adoperato nel testo delle sentenze ha risentito, ovviamente, del dibattito (talora arduo da decifrarsi) su natura e distinzioni della categoria codicistica del « danno non patrimoniale », di talché le qualificazioni « morale », « biologico », « esistenziale » possono risultare adoperate dalla giurisprudenza di merito in maniera approssimativa, ovvero presentano qualche giustapposizione di concetti o equivoci accostamenti di nozioni affatto assimilabili, e vanno quindi — in oggi — rilette con elasticità badando più ai contenuti di significato che alle etichette identificative.

In alcuni casi è stato concesso un risarcimento, in altri il risarcimento è stato astrattamente ritenuto possibile anche se non liquidato per carenza di

³⁴ Trib. Milano, 20.07.2010 (inedita).

³⁵ Il Giudice di pace di Roma, comunque, aveva chiara la tripartizione dei danni non patrimoniali di cui a Corte cost. n. 233/2003, ed ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno « biologico » e di quello « esistenziale » per carenza di prova degli attori.

³⁶ Occorre rilevare che il Giudice di pace di Tivoli parrebbe riferire il « danno morale e biologico » ai patimenti dell'animale (non a quelli del padrone).

prova, in altri — infine — la fattispecie in oggetto è stata ritenuta non risarcibile poiché non lesiva di diritti inviolabili della persona.

Recentemente le quattro sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel novembre 2008 (in espresso riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 14846/2007³⁷ che aveva rigettato una richiesta di risarcimento del danno esistenziale per la morte « dell'amato cavallo X, cui i coniugi erano particolarmente affezionati ») hanno affermato categoricamente che « per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata³⁸ [...] non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale ». Ciò parrebbe escludere la possibilità di un risarcimento di carattere non patrimoniale del danno patito dal padrone dell'animale d'affezione. La questione, tuttavia, non sembra affatto archiviabile come anacronistica e merita ulteriore approfondimento³⁹.

4. Radiografia del danno non patrimoniale interspecifico: le tessere del mosaico.

Stante la pronuncia delle quattro sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite del novembre 2008, l'unico modo utile di rappresentare lo stato dell'arte sul danno non patrimoniale interspecifico è dare conto delle tensioni propulsive che caratterizzano detto tema. Dipingere il quadro generale della giurisprudenza della Suprema Corte significherebbe rappresentare una gabbia il cui scopo principale è quello di ridurre e circoscrivere il contenzioso (tramite l'esclusione della possibilità di un esito risarcitorio) in relazione alle liti bagatellari ed ai danni fantasiosi. Tra gli effetti collaterali di un tale atteggiamento si annovera tuttavia l'ostracismo (anche se,

³⁷ Cass., 27.6.2007, n. 14846, in www.personaedanno.it.

³⁸ Si concorda con quanto sostenuto da CRICENTI, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, 219, vale a dire che le Sez. Un., negando copertura costituzionale alla conservazione della sfera della propria integrità affettiva, abbiano sortito il risultato di negare « alla persona, nello stesso tempo in cui la si pone al centro delle "cure aquiliane", un interesse che è componente della sua personalità, quale quello all'affetto verso gli animali ».

³⁹ Tra i primi commentatori, in aperto contrasto con le Sezioni Unite le posizioni di BILÓTTA, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del 2008*, in *La responsabilità civile*, 2009, 50; CENDON, *L'urlo e la furia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 72-73; CHINDEMI, *Una nevicata su un campo di grano*, in *AA.VV., Il danno non patrimoniale*, cit., 147-148; DI MARZIO, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, in CENDON (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, parte generale, Torino, Utet, 2009, 534-538.

forse, non completamente volontario) verso una delle novità più rilevanti (sotto profilo sia socio-culturale sia giuridico), ossia la relazionalità interspecifica tra padrone ed animale d'affezione.

A tal riguardo, alla luce dello stato attuale del dibattito, non è possibile formulare risposte in termini di certezza (a prescindere dal fatto che si tratterebbe comunque di una risposta non definitiva, poiché soggetta alla naturale evoluzione dottrinarica, legislativa e giurisprudenziale dell'ordinamento giuridico), ma risulta tuttavia di interesse verificare in che termini un tale diritto risarcitorio potrebbe trovare riscontro. A favore della risarcibilità del danno non patrimoniale a fattispecie di lesione o uccisione di un animale d'affezione si è espressa, negli ultimi anni, autorevole dottrina⁴⁰.

Si premette che, per ognuna delle voci di danno indicate, occorre la previa dimostrazione della sussistenza di un nesso causale tra l'evento e il pregiudizio lamentato, nonché l'adempimento degli oneri probatori relativi alla dimostrazione del pregiudizio. In ordine ai mezzi di prova (come deduciamo dalle quattro sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite del novembre 2008), solo per il pregiudizio biologico è richiesto lo specifico ricorso all'accertamento medico-legale (quindi l'utilizzo di uno strumento tecnico vincolato), mentre per i pregiudizi morali e ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale si potrà ricorrere alla prova documentale, testimoniale e presuntiva.

4.1. *Il pregiudizio morale.*

Il danno non patrimoniale sotto profilo "morale" può individuarsi nello stato di sofferenza ed angoscia (verificatosi nell'imminenza dell'evento, ma anche nel suo successivo protrarsi) cagionato al padrone dalla lesione o dal decesso del suo animale d'affezione⁴¹. La sintomatologia consiste in stress emotivo, tachicardia, lacrimazione, insonnia, e comunque in uno stato comportamentale di generale angoscia e agitazione. Si tratta di ciò che, per

⁴⁰ In questo senso si esprime autorevole dottrina: cfr. ZATTI, *Chi è il "padrone" del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 138-139; CITARELLA-ZIVIZ, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 788; CASTIGNONE, *Il danno esistenziale per la morte dell'animale d'affezione*, in CENDON-ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000, 275; CASTIGNONE, *Il "diritto all'affetto"*, in MANNUCCI-TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, Giuffrè, 2001, 127; CASTIGNONE, *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di CENDON, Padova, Cedam, 2001, vol. III, 2457-2472.

⁴¹ Occorre considerare che, nel verificare la casistica giurisprudenziale, si riscontra come è frequente il padrone risulti presente nel momento in cui accade il fatto che cagiona l'uccisione o la lesione del suo animale d'affezione, per cui vive direttamente la drammaticità dell'episodio.

prassi, veniva (quando era riconosciuto solo nella sua dimensione transeunte) definito "patema d'animo", ovvero attraverso l'uso delle locuzioni sinonime *pretium doloris* o *pecunia doloris*, che tuttavia ben esprimono l'intenzione di assimilare il patrimonio morale alla patrimonialità *stricto sensu* ⁴².

Per la sua quantificazione si ricorre alla valutazione equitativa del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (talvolta con criteri proporzionali al danno biologico).

La questione ancora aperta riguarda l'estensione temporale di tale voce di danno. Secondo la Corte cost. n. 233/2003 il danno morale è transeunte ⁴³, mentre le Sezioni Unite della Cassazione civile del novembre 2008 ritengono possa perdurare nel tempo ⁴⁴.

4.2. Il pregiudizio biologico.

Il danno non patrimoniale sotto profilo "biologico", secondo una definizione oramai consolidata dal legislatore ⁴⁵, consiste nella lesione dell'integrità psico-fisica della persona (trattasi, più ampiamente, del danno alla salute, fondato sul referente dell'art. 32 Cost.) da verificarsi tramite accertamento nosografico ⁴⁶; nell'ipotesi in esame trattasi del pregiudizio patito dal padrone in conseguenza della lesione arrecata al suo animale d'affezione.

Sotto profilo probatorio, resta a carico del danneggiato dimostrare il pregiudizio concretamente patito, che deve consistere in un danno perdurante con risvolti fisici e/o psicologici verificabili tramite ricorso ad un accertamento medico-legale.

Si può manifestare una inabilità di carattere esclusivamente temporaneo (I.T.) o anche di carattere permanente (I.P.), da quantificarsi secondo il sistema tabellare generalmente in vigore per la responsabilità civile.

L'art. 32, comma 1°, Cost. tutela la salute, anzitutto, come « diritto

⁴² Cfr. BELLANTONI, *Lesione dei diritti della persona*, Padova, Cedam, 2000, 377.

⁴³ Corte cost., n. 233/2003, leggasi: « danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima ».

⁴⁴ Cass., sez. un., n. 26972/2008, leggasi: « la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo ».

⁴⁵ D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*), in G.U. 13 ottobre 2005, n. 239, suppl. ord. n. 163): « lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito ».

⁴⁶ In realtà la nozione di "biologico" in quanto danno alla salute, secondo autorevole dottrina risulta piuttosto problematica, cfr. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., 255.

dell'individuo » e così facendo ne pone la titolarità a livello soggettivo e, nel contempo, implicitamente relativizza il contenuto stesso del concetto di salute. Il benessere psico-fisico che il padrone prova nell'equilibrare e condividere la propria vita attraverso il rapporto con un animale d'affezione può quindi ritenersi rientrante nella tutela della Carta costituzionale. Ciò premesso, ove in conseguenza della lesione o dell'uccisione del proprio animale d'affezione il padrone sviluppi conseguenze rilevabili sotto profilo medico-legale egli può avanzare una pretesa di risarcimento del pregiudizio biologico. La prova dovrà essere fornita tramite certificazioni mediche ed eventuale espletamento di consulenza medico-legale. In correlazione potranno emergere spese mediche (comprese quelle sostenute per la consulenza medico-legale), farmacologiche, terapeutiche, che tuttavia sono da collocarsi nel contenitore dei danni materiali.

4.2.1. *Il pregiudizio psichico.*

Il danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio "psichico" si attiene alla verifica (in rapporto di causa-effetto con l'evento lesivo o mortale dell'animale d'affezione) di un nocimento psicopatologico del padrone (che può derivare, ad es., dall'incapacità di elaborazione del lutto involuta a stati depressivi), vale a dire tale da cagionare una alterazione neurologica verificabile in termini clinici tra lo stato mentale pregresso del padrone e quello successivo all'evento di lesione o decesso del suo animale d'affezione.

In realtà, tale (subcategoria o voce descrittiva di) pregiudizio si pone in rapporto di *species ad genus* con il pregiudizio biologico⁴⁸, per cui l'effettivo riscontro di un pregiudizio psichico altro non comporterebbe che un incremento del risarcimento del pregiudizio biologico. Sotto profilo probatorio, trattandosi — per l'appunto — di pregiudizio biologico, occorre fornirne prova tramite certificazioni mediche specialistiche ed eventuale espletamento di consulenza medico-legale.

⁴⁷ A riguardo si rammenta la monografia di TOPPETTI, *Il danno psichico*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2005.

⁴⁸ Cfr. BUSNELLI, *Danno biologico e danno alla salute*, in BARGAGNA-BUSNELLI *Valutazione del danno alla salute*, Padova, Cedam, 2001, 8, secondo il quale il danno alla salute « ricomprende necessariamente nel proprio ambito il cosiddetto danno psichico, o più correttamente le conseguenze del fatto lesivo sulla salute psichica », e FRANZONI, *Il danno risarcibile*, Milano, Giuffrè, 2010, 458, secondo il quale « l'ampia nozione del diritto alla salute comprende in sé anche il danno psichico » (seppure conclude con una distinzione tra i due pregiudizi).

4.3. *Il pregiudizio ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale.*

Negli ultimi decenni in dottrina e giurisprudenza si è molto discusso, in sede di responsabilità civile, sulla risarcibilità dei pregiudizi di natura areddituale patiti dalla persona.

All'interno di questo processo ha assunto peculiare significato il neologismo "danno esistenziale", espressione linguistica oggetto di accurate speculazioni teoriche da parte, specialmente, delle scuole di Genova, Pisa e Trieste; talvolta avversata dalla giurisprudenza della Sez. III della Suprema Corte (cfr. ad es. Cass., sez. III, n. 8827/2003 e Cass., sez. III, n. 8828/2003⁴⁹); infine abolita dalle citate Sezioni Unite novembrine del 2008, seppure solo quale subcategoria autonoma (conservata invece con scopi descrittivi del pregiudizio), ad esito di quella che è stata definita una sorta di « guerra di etichette »⁵⁰.

Alla circostanza lessicale per cui ambedue le sentenze del 2003 qualificano «generica» tale categoria di danno, si affianca il tenore della parte motiva delle sentenze novembrine del 2008 in cui pare di poter ravvisare il timore che l'etichetta "danno esistenziale" venga adoperata senza alcun concreto riferimento al pregiudizio di reali valori costituzionali. Timore legittimo, peraltro, dato che, in effetti, talvolta la locuzione "danno esistenziale" ha svolto la funzione (in particolare presso i giudici di pace e le corti di primo grado) di contenitore per contenuti imprecisati.

Ad ogni buon conto, senza addentrarci nel dibattito sulla adeguatezza o meno di tale locuzione⁵¹, occorre anzitutto rilevare come le Sezioni Unite del novembre 2008 abbiano notevolmente ristretto la soglia di accesso alla risarcibilità *ex* art. 2059 cod. civ. dei pregiudizi areddituali poiché, piuttosto che parlare di « interessi di rango costituzionale »⁵² o di « valori della persona costituzionalmente garantiti »⁵³, come per l'appunto

⁴⁹ Per una verifica del contrasto sorto sul punto tra le Sezioni I e III della Corte di cassazione, mi consento di rinviare a DONADONI, *Danno non patrimoniale, morale, biologico, esistenziale: questioni linguistiche e sistematico-concettuali*, in *Giust. civ.*, 2006, 9, 393-397.

⁵⁰ SELLA, *I danni non patrimoniali*, Milano, Giuffrè, 2010, 48.

⁵¹ A tal riguardo cfr. DONADONI, *op. ult. cit.*, 394 ss.

⁵² Locuzione tratta da Cass., 31.5.2003, n. 8827, massimata in *Arch. civ.*, 2004, 415, o estratto del testo per esteso in *Danno resp.*, 2003, 819-825.

⁵³ Locuzione tratta da Cass., 19.08.2003 n. 12124, massimata in *Arch. civ.*, 2004, 830, o testo per esteso in www.altalex.com.

avveniva in precedenza ⁵⁴, hanno circoscritto l'ambito della risarcibilità ai soli « diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione » ⁵⁵, secondo una scelta interpretativa che volge nella direzione della tipicità del danno risarcibile.

Tale danno, nella fattispecie in esame, consisterebbe nella pregiudicata qualità relazionale della vita del padrone, con indotta carenza affettiva, stante il venir meno di un peculiare compagno del suo quotidiano (assumiamo ad oggetto, nel prosieguo, l'ipotesi estrema: il decesso dell'animale d'affezione).

In pratica, accanto ad un dato patrimoniale soddisfatto dal risarcimento del danno materiale, si pone un dato esistenziale che esula dalla portata del risarcimento reddituale patrimonialistico e richiede una considerazione più ampia del pregiudizio patito dal padrone dell'animale. « È importante mettere in rilievo che il legame tra un essere umano e un essere non-umano rappresenta un valore in sé e per sé, che va ben oltre il prezzo di mercato o il calcolo di utilità » ⁵⁶.

D'altronde, tale voce:

– si differenzia e, quindi, prescinde dal pregiudizio “morale”, poiché non è vincolato all'espressione di una sofferenza soggettiva frutto di emotività reattiva al trauma;

– si differenzia e, quindi, prescinde dal pregiudizio “biologico”, poiché non contempla di necessità lo sviluppo di una patologia psico-fisica della persona;

bensì deriva dalla sopravvenuta e irreversibile assenza (o menomazione) di un interlocutore dinamico della propria quotidianità vitale, con conseguente lesione del diritto all'affetto, nonché modifica degli equilibri relazionali ed alterazione del progetto di affermazione del sé nel quotidiano.

5. Conclusioni: ipotesi per un fondamento civilistico e costituzionale.

A livello definitorio, con l'uso della locuzione “danno interspecifico”, relativamente ai suoi profili di carattere non patrimoniale legati alla lesione

⁵⁴ Per una verifica, cfr. MONATERI, *Il nuovo danno non patrimoniale. La nuova tassonomia del danno alla persona*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONE, X, *Illecito e responsabilità civile*, cit., 284 ss.

⁵⁵ Cass., sez. un., n. 26972/2008, cit.

⁵⁶ CASTIGNONE, *Povere Bestie*, Venezia, Marsilio, 1997, 94.

di diritti inviolabili della persona dotati copertura costituzionale, si intende indicare la risarcibilità del pregiudizio arrecato alla persona(lità)⁵⁷ dell'individuo, vale a dire al suo itinerario di realizzazione anche tramite le dinamiche relazionali con il suo animale d'affezione, essere vivente dotato di capacità senzienti, percettive ed emozionali, nonché di pensiero.

L'art. 2 Cost. « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo » e ciò « sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». Di tale disposizione normativa si apprezza oggi la natura di clausola (non "riassuntiva" ma) "aperta", a contenuto atipico⁵⁸, ed alla successiva (nella sistematica costituzionale) individuazione di specifici diritti si attribuisce la natura di elencazione (non tassativa ma) esemplificativa, avente lo scopo di positivizzare alcune (non di esaurire tutte le) fattispecie dirittuali. D'altronde, secondo logica e ragionevolezza, nessuna previsione enumerativa potrebbe ritenersi definitivamente esaurire la tutela della persona(lità), né tale tutela potrebbe ritenersi sottostare a limiti pregressi invalicabili, impermeabili alle nuove esigenze ed emergenze sociali e culturali.

La realtà unitaria, il fulcro della sostanza giuridica, è il valore della persona e, ad un tempo, la persona come valore⁵⁹. Tale prospettiva consente di storicizzare il concetto costituzionale di persona, che non è riferito a (o, comunque, non si esaurisce in) diritti pre-esistenti e, quindi, pre-fissati, ma piuttosto è da intendersi « quale portatrice di valori che informano e non possono non informare tutto l'ordinamento »⁶⁰.

L'elencazione della carta costituzionale, ove individua specifici diritti

⁵⁷ Il danno alla persona *stricto sensu*, viene talvolta inteso — erroneamente — quale danno all'organismo, e quindi fatto coincidere con il danno "biologico" all'integrità psico-fisica.

⁵⁸ Tesi dottrinarie che si deve ad Augusto Barbera (BARBERA, in BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione — Principi fondamentali*, Art. 1-12, Bologna, Zanichelli, 1975, sub art. 2, 50-122; il quale è recentemente ritornato in argomento con BARBERA, "Nuovi diritti": *attenzione ai confini*, in CALIFANO (a cura di), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2004, 19-39). Conforme cfr. PERLINGIERI-MESSINETTI, in *Commento alla Costituzione Italiana*, a cura di PERLINGIERI, Napoli, Esi, 1997, sub art. 2, 8. *Contra* (ma costituisce posizione minoritaria), cfr. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1991, 585, per cui: « l'interpretazione offerta dell'art. 2 come "clausola aperta", come canalizzazione nell'alveo della garanzia costituzionale di ogni sorta di libertà anche fuori dei casi previsti nella costituzione formale, pecca di arbitrarietà da un lato, di inutilità dall'altro. Si può puntualmente dimostrare, infatti, che tutte o quasi tutte le libertà sopra esemplificate possono dedursi correttamente in via di interpretazione da altre norme costituzionali ».

⁵⁹ PERLINGIERI-MESSINETTI, *op. cit.*, 8: « la tutela della personalità si può considerare unitaria, non definita, senza limiti, elastica, adattabile quanto più possibile alle situazioni concrete ed alle condizioni culturali, ambientali nelle quali si realizza. Situazioni diverse e varie che rispondono ad atteggiamenti ed interessi specifici che assumono una fisionomia nell'ambito di una ragione giustificatrice unitaria e che le armonizza e considera sotto un unico profilo ».

⁶⁰ BARBERA, sub art. 2, in *Commentario della Costituzione*, cit., 102.

esplicativi del valore persona, è (*recte*: non può che essere) suscettibile di successiva integrazione, in conseguenza dell'evoluzione socio-culturale. In questa direzione volgono anche le Sezioni Unite del novembre 2008 ove affermano che « la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana. Proprio nell'art. 2 Cost. va ricercato il fondamento della risarcibilità di ogni danno « ai diritti assoluti della persona che non siano espressamente riconosciuti in una norma costituzionale a tal fine prevista »⁶².

Per « formazioni sociali », deve ritenersi che il dettato costituzionale (nell'*intentio* del legislatore storico) intenda comprendere le sole aggregazioni umane. Tuttavia, in oggi, anche l'esperienza aggregativa interspecifica (tra padrone e animale d'affezione) può risultare espressiva del bisogno di socialità dell'individuo e, nel contempo, può costituire fattore rilevante del livello di qualità della vita. « Gli animali costituiscono una parte importante dei sistemi sociali umani. Essi contribuiscono a creare un piacevole stile di vita ed aiutano i loro proprietari a mantenerlo »⁶³. D'altronde, proprio a livello sociale, la comunanza di vita tra il padrone e il suo animale d'affezione non costituisce forse un nuovo tipo di "formazione sociale"? Quante volte nella percezione psico-affettiva e nella formulazione verbale degli individui l'animale da compagnia viene addirittura qualificato come "membro" o "componente" della famiglia⁶⁴?

L'art. 3, comma 2°, Cost. mira a consentire e tutelare « il pieno sviluppo della persona », che rappresenta l'obiettivo prioritario dell'ordinamento costituzionale, il che significa — esplicitando — l'affermazione del primato della persona. Che il costituirsi di un rapporto tra uomo ed animale abbia il potere di influire in misura determinante sullo sviluppo della persona (lita)

⁶¹ MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova Cedam, 1976, 1037: « il principio personalistico posto alla base della costituzione null'altro significato può assumere se non quello della recezione dei valori nel medesimo racchiusi quali emergono dalla coscienza sociale del nostro tempo ».

⁶² BELLANTONI, *Lesione dei diritti della persona*, cit., 347.

⁶³ QUACKENBUSH, *La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari*, in QUACKENBUSH-VOITH, *Il legame tra l'uomo e l'animale da compagnia*, Roma, Delfino, 1987, 136.

⁶⁴ Addirittura un'ordinanza giudiziale qualifica un cane quale « componente » del nucleo familiare di un carcerato (cfr. Trib. Varese, ord., 11.1.1996, in *Cass. pen.*, 1996, 760-761).

è concetto di pronta constatazione e, comunque, ad es. posto alla base della *pet therapy*⁶⁵ che mira a conservare il buono stato di salute ovvero a sanare eventuali patologie degli esseri umani mediante l'incentivazione di una loro frequentazione (guidata) con alcuni animali appositamente scelti ed addestrati per svolgere, per l'appunto, un ruolo co-terapeutico. Si abbia riguardo anche agli animali che rappresentano supporto indispensabile per il quotidiano dei loro padroni (es. i cani-guida per non vedenti).

Ciò detto, secondo un elementare principio di logica, se Tizio trae beneficio dalla relazione con il cane Pluto, nel momento in cui tale relazione viene meno Tizio consequenzialmente trae un maleficio (non fosse che la perdita del precedente beneficio). Quindi, nella fattispecie in esame, qualora sia riconosciuta la presenza dell'animale d'affezione come elemento in grado di apportare beneficio alla persona(lità) di un essere umano (il suo padrone), in via speculare occorre riconoscere che il decesso di tale animale rappresenta un elemento in grado di cagionare maleficio alla persona(lità) di quel medesimo essere umano.

Lo sviluppo delle dinamiche socio-culturali ha portato ad una civiltà che mira a valorizzare l'individuo nelle "sue" attitudini e volontà di autodeterminazione, e nella costruzione di una "sua" socialità (comunque legittima per quanto atipica, salvo il limite del danno altrui). In pratica, ha condotto al primato della personalità (la persona nella sua accezione dinamica, nell'esplicazione *in fieri* del proprio io). La stessa formulazione delle disposizioni della Costituzione italiana sancisce la centralità della persona e la tutela della sua autorealizzazione (artt. 3, comma 2°, Cost. e 13, comma 1°, Cost.). Pare fuor di dubbio — a livello constatativo fattuale — che l'individuo costruisca la sua personalità nella relazione con l'altro, sia intraspecifico (gli umani) che, talvolta, interspecifico (gli animali, con peculiare riferimento alla categoria degli animali d'affezione), e pertanto non può essere aprioristicamente negato il suo diritto risarcitorio per menomazioni della personalità patite a cagione di azioni altrui che arrechino irreversibile pregiudizio a tale relazionalità. La libertà personale comporta l'autodeterminazione anche nei rapporti con gli altri. Ecco il punto nevralgico: l'alterità. Nell'attuale società, non risultano ragioni forti per impedire di esprimere un'interpretazione interspecifica della nozione di "altro". Infatti, l'enunciato costituzionale ha una valenza di affermazione autodeterminativa dell'individuo nella sfera del reale, non circoscrivendo l'ambito o la riferibilità dell'autodeterminazione stessa. Il termine di rife-

⁶⁵ *Pet therapy* è neologismo anglosassone cui, nella letteratura italiana, vien fatta corrispondere per lo più la locuzione "Uso Terapeutico degli Animali da Compagnia" (siglata U.T.A.C.).

rimento è rappresentato piuttosto dal mutamento della coscienza socio-culturale.

Quali sono i motivi per non ritenere meritevole di tutela la socialità di vita e il rapporto affettivo che si instaura tra il padrone e il suo animale d'affezione? La tecnica interpretativa del combinato disposto consente pertanto di ricavare dall'ordinamento giuridico italiano la risarcibilità del danno non patrimoniale patito dal padrone per la lesione o l'uccisione dell'animale d'affezione, e ciò rinvenendo quali referenti normativi l'art. 2059 cod. civ. e alcuni principi della Carta costituzionale, in particolare (alla luce di quanto suesposto) gli artt. 2, 3, comma 2°, 13, comma 1°, e 21 Cost., che consentono di ricomprendere la relazione interspecifica tra gli atti di libertà autodeterminativa dell'individuo, quale forma di aggregazione sociale spontanea che da luogo a dinamiche relazionali in cui l'individuo esplica la sua personalità.

Bibliografia

- A. BARBERA, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione — Principi fondamentali, Art. 1-12*, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro it., 1975, sub art. 2, 50-122.
- A. BARBERA, "Nuovi diritti": attenzione ai confini, in L. CALIFANO (a cura di), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2004, 19-39.
- M. BARGAGNA-F.D. BUSNELLI, *Valutazione del danno alla salute*, Padova, Cedam, 2001.
- P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1991.
- D. BELLANTONI, *Lesione dei diritti della persona*, Padova, Cedam, 2000.
- F. BILOTTA, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del 2008*, in *La responsabilità civile*, 2009, 1, 45-51.
- S. CASTIGNONE, *Povere Bestie*, Venezia, Marsilio, 1997.
- S. CASTIGNONE, *La morte dell'animale d'affezione*, in P. CENDON-P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000, 267-277.
- S. CASTIGNONE, *Il "diritto all'affetto"*, in A. MANNUCCI-M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, Giuffrè, 2001, 121-127.
- S. CASTIGNONE, *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. CENDON, Padova, Cedam, 2001, vol. III, 2457-2472.
- P. CENDON, *Cass. S.U. 26972/08: non con l'accetta per favore*, (on line in www.personaedanno.it 18 novembre 2008).
- P. CENDON, *L'urlo e la furia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 2, 71-80.
- D. CHINDEMI, *Una nevicata su un campo di grano*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, 133-151.
- G. CITARELLA-P. ZIVIZ, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 786-790.
- G. CRICENTI, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, 215-221.
- M. DI MARZIO, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, in P. CENDON (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, parte generale, Torino, Utet, 2009, 534-538.
- P. DONADONI, *Danno non patrimoniale, morale, biologico, esistenziale: questioni linguistiche e sistematico-concettuali*, in *Giust. civ.*, 2006, 9, 1477-1483.

- P. DONADONI, *L'animale di affezione nella giurisprudenza italiana*, in R. MARRA-I. FANLO CORTES (a cura di), *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone*, Torino, Giappichelli, 2008, 199-210.
- P. DONADONI, *Famiglia e danno interspecifici?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2008, 2, 529-544.
- P. DONADONI, *Animali di affezione: risarcibilità del danno c.d. "interspecifico"*, in *Nuova giurisprudenza ligure*, 2010, 2, 35-40.
- P. DONADONI, *È risarcibile il danno interspecifico?*, in *La responsabilità civile*, 2010, VII, 11, 779-783.
- M. FRANZONI, *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, in *La responsabilità civile*, 2009, 1, 20-27.
- P.G. MONATERI, *Il nuovo danno non patrimoniale. La nuova tassonomia del danno alla persona*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, X, *Illecito e responsabilità civile*, 1, Torino, Giappichelli, 2005, 277-292.
- P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, 247-256.
- C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova Cedam, 1976.
- S. PATTI, *Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, 297-305.
- P. PERLINGIERI-R. MESSINETTI, in *Commento alla Costituzione Italiana*, a cura di P. PERLINGIERI, Napoli, Esi, 1997, sub. art. 2, 6-18.
- J. QUACKENBUSH, *La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari*, in J. QUACKENBUSH-V. VOITH, *Il legame tra l'uomo e l'animale da compagnia*, Roma, Delfino, 1987.
- F. TOPPETTI, *Il danno psichico*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2005.
- L. VIOLA, *I danni derivanti da morte*, Matelica, Halley, 2005.
- P. ZATTI, *Chi è il "padrone" del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 135-139.